

3031. Essenza e forme della giustizia (2005)¹

Angel Rodríguez Luño

1. Oggetto della virtù della giustizia

S. Tommaso accoglie la definizione della virtù della giustizia dei giuristi romani, che noi già conosciamo: «la volontà costante e perenne di dare a ciascuno il suo». La ritiene sostanzialmente esatta, ma pensa che potrebbe essere espressa con più rigore dicendo che «la giustizia è l'abito mediante il quale si dà a ciascuno il suo con volere costante e perenne»². Oggetto della virtù della giustizia è quindi dare a ciascuno il suo diritto, dare o rispettare ciò che è suo e gli è dovuto: la vita, la libertà, i beni di cui è legittimo proprietario, la fama, ecc. Più brevemente si può affermare che oggetto della virtù della giustizia è il diritto, ma intendendo per diritto «*ipsam rem iustam*»³ (la cosa giusta in se stessa, ciò che è giusto), e non la legge o la scienza del diritto.

Tre sono le caratteristiche della giustizia: l'*alterità*, il *debito* in senso rigoroso, e l'*eguaglianza*.

¹ Questo saggio è parte di un'opera in preparazione

² *S. Th.*, II-II, q. 58, a. 1, c.

³ «Così anche il termine diritto da prima stava a indicare la cosa giusta in se stessa; ma in seguito fu dato all'arte con la quale il giusto si conosce; e finalmente fu usato per indicare il luogo in cui si rende giustizia, come quando si usa per uno che si presenta in tribunale; e finalmente si denomina diritto la sentenza data dal giudice che ha l'ufficio di rendere giustizia, anche se quanto egli decide è un'iniquità» (*S. Th.*, II-II, q. 57, a. 1, ad 1). Su questa concezione del diritto, di cui è difficile esagerarne l'importanza, si vedano: M. VILLEY, *La formation de la pensée juridique moderne*, 4^a ed., Les Éditions Montchretien, Paris 1975; ID., *Philosophie du droit*, 2^a ed., Dalloz, Paris 1978; J.-P. SCHOUPPE, *Le réalisme juridique*, Story-Scientia, Bruxelles 1987; J. HERVADA, *Introducción crítica al derecho natural*, 5^a ed., Eunsa, Pamplona 1988.

Nel senso più ovvio *alterità* significa che la giustizia è verso gli altri, e quindi che in ogni relazione di giustizia si richiedono due o più persone fisiche o morali. In senso proprio non c'è una relazione o un dovere di giustizia verso se stesso, il che non significa naturalmente che verso se stesso non ci siano doveri morali importanti. Ce ne sono, ma non sono oggetto della virtù della giustizia. L'*alterità* possiede anche un significato più profondo. La giustizia regola le relazioni con le persone che sono "alter" riguardo a noi, che sono o possono essere estranee, "altre-da-noi". A coloro che sono estranei a noi va dato ciò che è loro, siano queste persone amiche o non amiche, simpatiche o antipatiche, conosciute o non conosciute, del nostro stesso paese o del paese vicino e rivale. Ciò che è dovuto in giustizia è dovuto *a chiunque* ne abbia il legittimo titolo. La giustizia viene rappresentata da una donna con gli occhi bendati, perché non guarda in faccia nessuno. «Ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o con lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande»⁴. La naturale ripulsa che provoca il comportamento di un pubblico ufficiale che solo ai raccomandati, o solo a coloro che sono della stessa parte politica, dà ciò che invece dovrebbe dare ugualmente a tutti i cittadini che ne abbiano diritto, illustra tale idea.

Debito in senso rigoroso significa che il dovere di giustizia è il dovere di dare all'altro ciò che è suo. Perciò l'altro può chiedere e rivendicare attivamente l'adempimento del dovere di giustizia da parte nostra, e la comunità politica può usare legittimamente la coazione affinché il dovere di giustizia venga adempiuto da noi. Chi ha svolto un lavoro per noi, ha diritto a ricevere in pago la quantità stabilita. Quei soldi sono suoi, e se noi non paghiamo può sporgere denuncia, e saremo costretti a pagare. Se chi ha lavorato per noi è stato gentile e veloce nello svolgimento del suo lavoro, può ragionevolmente aspettarsi da noi qualche segno di ringraziamento, almeno una frase carina, ma ciò non gli è dovuto in giustizia (anche se gli è dovuto per altro titolo), e quindi l'autorità giudiziaria non potrebbe costringerci a essere riconoscenti.

L'*uguaglianza* è caratteristica della giustizia nel senso che l'adempimento del dovere di giustizia ristabilisce l'uguaglianza tra due persone: quando chi ha commissionato un lavoro paga a chi lo ha svolto, si

⁴ Dt 1, 16-17.

ristabilisce l'uguaglianza, e nessuno dei due deve più nulla all'altro. La giustizia può darsi soltanto tra persone che stanno in un piano di fondamentale uguaglianza. Quando due persone sono in un rapporto tale che una mai potrà pagare all'altra quanto deve, non esiste propriamente una relazione di giustizia. Così i rapporti tra l'uomo e Dio non sono rapporti di giustizia in senso proprio, come neppure lo sono i rapporti tra i figli e i loro genitori. L'uomo mai può dare a Dio qualcosa di equivalente a quanto ha ricevuto da Lui, e i figli mai potranno dare ai loro genitori qualcosa di equivalente alla vita che hanno ricevuto da loro. Tra l'uomo e Dio, tra i figli e i genitori, non si può raggiungere il pieno "aggiustamento" implicato nel concetto di giustizia.

Queste tre caratteristiche mettono in luce che la giustizia implica fondamentalmente riconoscere che ogni uomo, per il fatto di essere uomo, ha la stessa personalità, soggettività e fondamentale dignità. Anche gli altri hanno i loro diritti. Diritto è il vincolo irrevocabile e inalienabile che lega a ciascuno i beni che possiede per natura (la vita, la libertà, la fama, ecc.) o che ha acquistato legittimamente, e che sono necessari per la vita e per lo sviluppo personale. La giustizia esige fondamentalmente riconoscere il vincolo irrevocabile e inalienabile che esiste tra le altre persone e i loro beni. E ciò va fatto non perché tale riconoscimento giovi anche a colui che agisce, ma principalmente perché tale riconoscimento è buono per gli altri. La giustizia rappresenta un primo e fondamentale livello di autotrascendenza della persona. Sopra abbiamo riportato la chiara espressione di sant'Ambrogio che la giustizia «salvaguarda l'utilità degli altri anche a costo di un personale svantaggio»⁵. Ora possiamo aggiungere che questo radicale riconoscimento dell'altro nella sua personalità e soggettività è la condizione prima e essenziale della vita sociale. Senza giustizia non è possibile per gli uomini vivere insieme. La comunità politica deve utilizzare tutti i mezzi necessari per far rispettare la giustizia e per ristabilire la giustizia che è stata offesa. È in gioco la sopravvivenza della società stessa.

2. Tipologia della giustizia

Per quanto riguarda le specie o parti soggettive della giustizia ci sono diverse opinioni. Due sono le fondamentali. Per alcuni esistono tre specie di giustizia: la *giustizia generale o legale*, che ordina le relazioni delle persone

⁵ *Commento al Salmo 118, 16, 14*: Biblioteca Ambrosiana 10, 183.

rispetto alla società⁶; la *giustizia distributiva*, che ordina le relazioni della società rispetto alle persone; e la *giustizia commutativa*, che ordina le relazioni delle persone tra di loro⁷. Per altri, tra i quali Aristotele e san Tommaso⁸, le specie di giustizia sono due: *giustizia generale o legale* da una parte, e *giustizia particolare* dall'altra. Quest'ultima si divide poi in giustizia commutativa e giustizia distributiva.

Sembra preferibile la seconda opinione, perché le virtù non si distinguono secondo le differenze dei soggetti le cui relazioni vengono ordinate, ma secondo il loro l'oggetto formale. E nel nostro caso l'unica differenza formale esistente è la differenza tra il bene comune, al quale mira la giustizia generale o legale, e il bene particolare o privato, a cui si riferisce la giustizia particolare⁹. Il bene particolare in quanto oggetto della giustizia distributiva e in quanto oggetto di quella commutativa è sempre lo stesso bene privato, e non si vede alcuna differenza formale al suo interno.

A. Günthör mette in luce la differenza di fondo esistente tra queste due opinioni. Se si accetta la triplice suddivisione, le tre specie di giustizia sembrano semplicemente giustapposte sullo stesso livello, e l'individuo con i suoi diritti sembra essere l'unico punto di riferimento della giustizia commutativa e distributiva. «Invece secondo Tommaso d'Aquino le varie specie di giustizia costituiscono un tutto unitario. La *iustitia legalis*, chiamata anche *iustitia generalis*, che orienta gli uomini al bene comune, è come l'anima di tutto il "corpus iustitiae". Essa non sta sullo stesso piano della "iustitia particularis" (commutativa e distributiva), ma sopra di essa e la dirige e la guida dal punto di vista del bene comune. Anzi, assume addirittura tutte le virtù morali al proprio servizio, per dirigerle a questo scopo. Per questo Tommaso chiama la "iustitia legalis" o "generalis" una virtù superiore («virtutem superiorem», *S. Th.*, II-II, q. 58, a. 6, ad 4). Secondo lui la "iustitia generalis" o "legalis" è addirittura la virtù suprema tra le virtù morali, perché il suo oggetto, il bene comune, sovrasta il bene della persona singola (cfr. *S. Th.*, II-II, q. 58, a. 12). A proposito della "iustitia particularis" egli dice in maniera significativa che essa dà all'altro quel che gli spetta tenendo in considerazione il bene comune («quasi considerans bonum commune», *Ibid.*, ad 1), cioè: in tutti i rapporti e in tutti gli affari giuridici intercorrenti tra le singole persone e anche tra le singole comunità all'interno del grande tutto, non bisogna mai perdere di vista il bene comune: quando si prende una decisione a proposito di quel che è richiesto dalla "iustitia particularis", bisogna tenerne conto¹⁰. Infatti, la tripartizione della giustizia ha facilitato una visione individualistica della giustizia, che oggi sembra superata.

⁶ Quando in questo contesto parliamo di persone comprendiamo anche le persone morali (un'associazione, una società commerciale, ecc.).

⁷ Cfr. per esempio A. VAN KOL, *Theologia moralis*, Herder, Barcelona 1968, vol. I, n. 540.

⁸ Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 58, a. 7.

⁹ «Il bene dello stato e il bene di un individuo non si distinguono solo per una differenza di numero, ma per una differenza di forma: infatti la nozione di bene comune è diversa da quella di bene privato, come diverse sono le nozioni di tutto e di parte. Aristotele perciò ha scritto, che "non è buona l'affermazione di coloro i quali sostengono che stato, famiglia e altre cose del genere differiscono solo secondo la quantità, e non secondo la specie"» (*S. Th.*, II-II, q. 58, a. 7, ad 2).

¹⁰ A. GÜNTHÖR, *Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale*, 6ª ed., Paoline, Cinisello Balsamo 1989, vol. III, n. 95.

La *giustizia generale o legale* ordina le persone al bene comune della società, muovendo ciascuno a dare volentieri il proprio contributo. Il bene comune è *direttamente* l'oggetto della giustizia generale. *Indirettamente* può esserlo di qualsiasi altra virtù morale, dato che tutte le virtù sono riferibili al bene comune. La giustizia generale però non è il genere del quale tutte le altre virtù sono le specie. Il suo carattere di virtù generale significa unicamente che essa può imperare gli atti di tutte le altre virtù morali in vista del bene comune¹¹.

Allo scopo di evitare una concezione totalitaria o individualistica della giustizia, occorre ricordare che se è vero che le persone fisiche e morali sono parti della società, è ugualmente vero che nessuna persona si limita ad essere esclusivamente parte della società o, in generale, di un tutto, e meno ancora può essere un semplice mezzo per il bene della società. Inoltre, la doverosa subordinazione del bene particolare al bene comune non può essere interpretata come subordinazione della persona alla società, almeno per tre ragioni: 1) perché una cosa è il bene particolare è un'altra ben diversa la persona a cui appartiene tale bene; 2) perché il bene comune non si identifica con la società politica, essendo quest'ultima un mezzo per il raggiungimento del bene comune; 3) perché il bene comune non è il bene della società come se questa fosse qualcosa di separato o indipendente dalle persone fisiche e morali in essa comprese: il bene comune è per definizione un bene raggiunto con la collaborazione di tutti e comunicabile e da comunicare a tutti. In ultima analisi la società sta al servizio della persona, tesi però che neppure può essere interpretata come se il bene comune fosse un semplice mezzo. Il bene comune è un fine comune. L'organizzazione politica, la società come apparato statale, amministrativo, ecc. è invece funzionale al raggiungimento del bene comune¹².

La *giustizia commutativa* regola i rapporti giuridici fra le persone fisiche o morali, e si regge secondo un criterio di eguaglianza aritmetica: negli scambi di diverso genere si deve dare esattamente il prezzo di quanto si riceve o, più in generale, quanto si è tenuto a dare per una prestazione professionale, ecc. La *giustizia distributiva* regola il rapporto tra la comunità e i suoi membri. Nella distribuzione del bene comune si deve osservare un criterio di uguaglianza proporzionale. Non si dà né si chiede a tutti esattamente la stessa cosa, ma vanno tenuti presenti, a seconda dei casi, le diverse posizioni, titoli e bisogni dei membri della comunità.

Molto si è discusso sulla esatta natura della *giustizia sociale*, alla quale si riferisce spesso il Magistero della Chiesa. Per alcuni si tratta di un'altra specie di giustizia, per altri invece essa è fondamentalmente riconducibile alla giustizia generale o legale oppure a quella commutativa o distributiva. Da quanto si è detto prima risulta chiaro che la giustizia nei suoi diversi aspetti è,

¹¹ Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 58, aa. 5-6.

¹² Si veda su questo punto A.M. QUINTAS, *Analisi del bene comune*, 2^a ed., Bulzoni, Roma 1988.

per natura, una virtù sociale: «Essa promuove l'equità nei confronti delle persone e del bene comune»¹³. Anche i contratti tra privati hanno un'incidenza sull'insieme della società, che esige da loro non soltanto di non opporsi al bene comune, ma di favorirlo. La giustizia sociale non è perciò estranea alla giustizia commutativa, poiché comprende tematiche quali il salario giusto, i rapporti tra imprenditori e operai, ecc. D'altro canto la giustizia sociale si trova in relazione con la giustizia distributiva, in quanto le si attribuiscono funzioni proprie di quest'ultima: regolazione delle tasse, redistribuzione del reddito, ecc. Tutto ciò spiega come non esista un'opinione comune sulla natura della giustizia sociale. A noi sembra che essa sostanzialmente coincida con la giustizia generale o legale, anche se la questione dovrebbe essere ulteriormente approfondita.

3. Le virtù collegate alla giustizia

Accenniamo adesso alle parti potenziali della giustizia, vale a dire, a quelle virtù morali che hanno un oggetto molto vicino a quello della giustizia, al quale manca però una delle note essenziali di questa.

Manca la nota di eguaglianza alle virtù morali della *religione*, la *pietà* e l'*osservanza*. La prima inclina a rendere a Dio il culto dovuto, e di essa si tratta nel secondo volume. La seconda e la terza hanno come oggetto il rispetto e l'obbedienza dovuta ai genitori e alle autorità legittime. Ad esse si riferisce il quarto comandamento del Decalogo¹⁴.

Manca invece il debito in senso stretto alla *veracità*, *gratitudine*, *vindicatio*, *liberalità*, *affabilità*, *fedeltà* e all'*epicheia*. La veracità si riferisce alla verità delle parole e dei gesti. La gratitudine inclina a ricambiare in qualche modo la benevolenza che altri hanno nei nostri confronti. La *vindicatio* intende ottenere riparazione dalle ingiurie ricevute; non si riferisce invece alla punizione dei delitti da parte delle pubbliche autorità¹⁵. L'affabilità rende decoroso e grato il nostro rapporto con il prossimo. La fedeltà mantiene gli impegni liberamente presi riguardo a persone o ideali di vita, malgrado gli

¹³ *Catechismo*, n. 1807.

¹⁴ Cfr. *Catechismo*, nn. 2197-2257.

¹⁵ Il termine latino "vindicatio" viene talvolta tradotto come "vendetta". Questa parola ha un significato nel linguaggio ordinario ben diverso a quello della virtù morale designata con il vocabolo latino. Si veda *S.Th.*, II-II, q. 108. Sulla differenza con la punizione dei delitti da parte delle pubbliche autorità si veda *S.Th.*, II-II, q.108, a. 2, ad 1.

ostacoli interni ed esterni che sopraggiungono¹⁶. L'epicheia esige la correzione della legge quanto questa viene meno a causa della sua universalità. Essa è stata studiata nel primo volume.

4. Giustizia e carità

La dottrina della Chiesa insegna che la convivenza umana poggia su due pilastri: carità e giustizia. La Cost. Past. *Gaudium et spes* si sofferma sul rapporto tra queste due virtù almeno sette volte¹⁷. Esso è sinteticamente esposto da Giovanni Paolo II con le seguenti parole: «L'esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che, anzi, può condurre alla negazione, all'annientamento di se stessa, se non si consente a quella forza più profonda, che è l'amore, di plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni. È stata appunto l'esperienza storica che, fra l'altro, ha portato a formulare l'asserzione: *summum ius, summa iniuria*. Tale affermazione non svaluta la giustizia e non attenua il significato dell'ordine che su di essa si instaura; ma indica solamente, sotto altro aspetto, la necessità di attingere alle forze dello spirito, ancor più profonde, che condizionano l'ordine stesso della giustizia»¹⁸.

Queste due virtù si trovano a diversi livelli: la giustizia è una virtù morale naturale, anche se esiste la corrispondente virtù infusa, che intende garantire il fondamento naturale della vita sociale. La carità invece è una virtù teologale o divina, infusa con la grazia santificante. La sua finalità è amare Dio in Se stesso e, di conseguenza, amare tutti coloro che sono amati da Lui. *La carità va più in là della giustizia, e perciò la presuppone*. Amare gli altri come fratelli, presuppone che gli altri siano riconosciuti come persone che hanno tanta soggettività, dignità e diritti quanta ne abbiamo noi, riconoscimento che sta alla base della giustizia. Su questo non c'è dubbio. I problemi possono venire piuttosto dal timore che venga attribuita alla carità gratuita cose che in realtà appartengono ai più rigorosi doveri di giustizia, falsificando così la vera natura dei problemi sociali, oppure che l'insistenza su legami più intimi porti a trascurare le esigenze più basiche della giustizia. Per

¹⁶ Sulla fedeltà si veda l'interessante monografia di J. MORALES, *Fidelidad*, Rialp, Madrid 2004.

¹⁷ Cfr. nn. 21/6, 30/2, 72/1-2, 76/5, 77/2, 78/1-2 e 93/1. Sul rapporto tra giustizia e carità si veda E. COLOM, *Chiesa e società*, Armando, Roma 1996, cap. XII.

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Dives in misericordia*, 30-XI-1980, n. 12.

esempio, i legami di carità esistenti tra chi commissiona un lavoro e chi lo svolge non possono portare in modo alcuno a pagare meno di quanto è dovuto o a svolgere il lavoro in modo non accurato. La cattiva coscienza di chi non rispetta i diritti degli altri non può essere purificata dall'elemosina né da alcun altro atto di carità. A tale proposito scrive Aubert che «il rispetto e il giusto posto dato alle esigenze che la singolarità di ogni persona impone, tanto per quanto riguarda i suoi diritti quanto i suoi beni (e ciò viene realizzato dalla giustizia), sono presupposti da ogni ricerca di unità interpersonale, da ogni tentativo di comunicazione fra persone (tale è il senso dell'amicizia). Ma poiché la carità, in ragione del suo oggetto, integra, per superarlo, l'oggetto proprio dell'amicizia, per ciò stesso ne assicura anche il legame con la giustizia. La realizzazione di quest'ultima è così una *condizione permanente della carità*, insieme momento previo indispensabile e nel contempo suo irradimento»¹⁹. La carità esige la realizzazione della giustizia come condizione necessaria per la sua verità. Senza giustizia la carità diviene illusoria e caricatura di se stessa: il rispetto dei diritti altrui è un'estrinsecazione necessaria dell'amore, e ogni ingiustizia è, almeno indirettamente, una mancanza di carità.

Ma anche la giustizia ha bisogno della carità. Lo scopo della giustizia, cioè l'assicurare il rispetto dell'alterità personale, ne mostra pure i suoi limiti: l'alterità non può essere portata all'estremo di nuocere l'unità e la comunicazione, che sono altrettante esigenze della piena verità sull'uomo. Dalla giustizia sgorga la tendenza a superare se stessa, per mettersi al servizio dell'amicizia. Spetta alla giustizia rendere possibile l'amicizia e corrisponde all'amicizia conglobare la giustizia in un rapporto di alterità tra persone che si rispettano vicendevolmente nell'amore. La giustizia richiede la pratica della carità, come qualità necessaria per interiorizzarla e personalizzarla, giacché soltanto l'amore rende completa "giustizia" alla dignità della persona. Una giustizia "cosificata" e impersonale è sempre imperfetta. L'esperienza dimostra che una giustizia abbandonata a se stessa — con un eccessivo sottolineamento dell'alterità — facilmente sfocia nell'egoismo e nell'individualismo, e porta con sé il rischio delle maggiori ingiustizie. La giustizia scarna — conviene non dimenticarlo — porta con sé qualcosa di duro e persino di crudele. Nel *Mercante di Venezia*, Shakespeare ne ha lasciato una magistrale illustrazione.

¹⁹ J.M. AUBERT, *Morale sociale*, Cittadella, 2ª ed., Assisi 1975, pp. 109-110.

Il primato cristiano della carità non significa che essa dissolva le esigenze delle altre virtù, come se l'amore potesse giustificare qualsiasi comportamento. La carità è forma di tutte le virtù non perché annulli i loro oggetti formali propri, ma perché si comporta come causa finale ed efficiente degli altri oggetti morali. Il ruolo della carità è di elevare tutta la vita morale, con la grazia del Signore Gesù Cristo, verso l'amore del Padre in comunione con lo Spirito Santo e, conseguentemente, verso l'amore dei fratelli. «La carità rappresenta il più grande comandamento sociale. Essa rispetta gli altri e i loro diritti. Esige la pratica della giustizia e sola ce ne rende capaci. Essa ispira una vita che si fa dono di sé»²⁰. Giustizia e carità sono virtù necessarie – come scrive san Giovanni – per «essere da Dio»²¹.

5. La giustizia del desiderio: il decimo comandamento

La radice dell'ingiustizia sta nel cuore dell'uomo²². La virtù della giustizia deve estendersi fino alla purificazione del cuore. Il cuore dell'uomo giusto si rallegra del bene altrui, e i suoi desideri riconoscono la dignità e i beni del prossimo come norma indiscussa. Tale esigenza della giustizia è espressa dal decimo comandamento del Decalogo: «Non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo»²³. Esso vieta l'invidia, il desiderio di appropriarsi senza misura dei beni terreni, «la cupidigia sregolata, generata dalla smodata brama delle ricchezze e del potere in esse insito. Proibisce anche il desiderio di commettere un'ingiustizia, con la quale si danneggerebbe il prossimo nei suoi beni temporali»²⁴.

Il cristiano è guidato dallo Spirito²⁵ e segue i desideri dello Spirito²⁶. La giustizia nei desideri costituisce una delle prime manifestazioni dell'azione

²⁰ *Catechismo*, n. 1889.

²¹ «Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello» (*1 Gv* 3, 10).

²² Cfr. *Mt* 15, 19.

²³ *Dt* 5, 21. Cfr. *Es* 20, 17.

²⁴ *Catechismo*, n. 2536.

²⁵ Cfr. *Rm* 8, 14.

²⁶ Cfr. *Rm* 8, 27.

dello Spirito nell'anima. Ma essa va oltre, fino alla povertà di cuore²⁷. I cristiani cercheranno «di rettamente dirigere i propri affetti, affinché dall'uso delle cose di questo mondo e dall'attaccamento alle ricchezze, contrario allo spirito della povertà evangelica, non siano impediti di tendere alla carità perfetta»²⁸. La virtù della giustizia trova la sua migliore e più efficace garanzia fuori di se stessa. Solo nel seguace di Gesù, che «si è fatto povero per noi»²⁹, la fame e sete di giustizia è più forte del disordine delle cupidigie.

6. Le forme fondamentali di ingiustizia

Chiameremo *ingiuria* o *ingiustizia* ad ogni azione contraria alla virtù cardinale della giustizia, si tratti di giustizia generale, commutativa o distributiva. *Ingiuria* è il nome generico dei peccati contro la giustizia. Due sono le grandi classi di ingiurie: l'appropriarsi dei beni altrui (*ablatio rei alienae*), e il danneggiamento dei beni o dei diritti degli altri (*iniusta damnificatio*). La differenza tra le due classi dipende dal fatto che ci sia o non ci sia un arricchimento o vantaggio materiale di colui che commette l'ingiuria. Appartiene alla prima classe l'azione di rubare una macchina o un orologio; alla seconda, l'azione di dar fuoco ad una macchina o la calunnia (danneggiamento della fama). I beni degli altri in nostro possesso devono essere restituiti al loro legittimo proprietario, i danni causati ingiustamente esigono riparazione o risarcimento.

L'ingiuria è peccato mortale *ex genere suo*³⁰, vale a dire, è di per sé peccato grave, ma sarà lieve se il bene rubato o il danno causato è di scarsa entità (per esempio rubare 50 € a una persona di buona posizione economica)³¹. La Sacra Scrittura annovera i peccati contro la giustizia tra quelli che escludono dal regno di Dio. Per esempio: «Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né

²⁷ Cfr. Mt 5, 3.

²⁸ *Lumen gentium*, n. 42.

²⁹ 2 Cor 8, 9.

³⁰ Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 59, a. 4. Sull'esatto significato dell'espressione tecnica "ex genere suo" si veda E. Colom – A. Rodríguez Luño, *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di teologia morale fondamentale*, 3ª ed., Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2003, cap. XI, sottoparagrafo 4 a).

³¹ Naturalmente, come succede in qualsiasi azione peccaminosa, un'ingiuria grave per la materia potrebbe essere soggettivamente un peccato veniale se manca la piena avvertenza o il perfetto consenso.

avari, né ubriacconi, né maldicenti, né *rapaci* erediteranno il regno di Dio»³². Poiché la giustizia è una virtù che riguarda il fondamento stesso della vita sociale ed inoltre è presupposta dalla carità, non è difficile capire i peccati contro la giustizia siano gravi.

La ingiuria (contrarietà alla virtù della giustizia) *non costituisce la specie morale infima di un peccato*. Neppure le due grandi classi di ingiurie la costituiscono. Nel sacramento della Penitenza si deve specificare il tipo di ingiuria commesso: furto, rapina, omicidio, calunnia, falsa testimonianza in un processo, ecc.

In termini generali non si commette ingiuria contro chi è consenziente. Ma occorre che il consenso del titolare del diritto sia libero e lecito. Ciò non avviene ovviamente quando si tratta di diritti irrinunciabili (diritto alla vita e all'integrità corporale, fedeltà coniugale, ecc.).

³² *I Cor* 6, 9-10 (sott. nostra).